

In ruolo! E adesso?

Cosa si **deve** fare, cosa è **opportuno** fare

FIRMA DEL CONTRATTO

- Quando* ▶ Subito dopo la nomina
- Dove* ▶ Presso la sede di servizio assegnata all'atto della nomina
-

DOCUMENTI DI RITO (Adempimento obbligatorio, a pena di decadenza)

- Quando* ▶ entro il termine fissato dal contratto individuale di lavoro (normalmente trenta giorni dall'assunzione del servizio)
- Quali* ▶ certificato di idoneità all'impiego
▶ titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo
▶ certificato di abilitazione
▶ certificato di nascita
▶ certificato di cittadinanza italiana
▶ certificato di godimento dei diritti politici
- Come* ▶ tutti i certificati, eccetto quello di idoneità all'impiego, che deve essere rilasciato dalla competente autorità sanitaria (ASL, medico legale, medico militare), devono essere prodotti mediante autocertificazione.
-

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI

- Quando* ▶ All'atto dell'assunzione, integrabile entro due anni dalla data di presentazione
- Come* ▶ Sui modelli appositamente forniti dalla scuola, integrati da documentazione autocertificata (laurea, con indicazione della durata legale degli studi universitari, servizio militare o dichiarazione esito negativo di leva, servizi vari precisando se con contribuzione INPS o Tesoro).
- Nota* ⓘ Essendo la dichiarazione legata essenzialmente a finalità previdenziali previste nel previgente sistema retributivo, non appare di alcuna utilità per quanti sono assoggettati al sistema contributivo. Non costituisce in ogni caso, per questi ultimi, un obbligo da cui possano discendere conseguenze penalizzanti.

RISCATTI E RICONGIUNZIONI

- Quali* ▶ Col sistema contributivo non è più necessario, né possibile, chiedere il computo o il riscatto di precedenti servizi di natura pubblica ai fini della pensione. Può essere chiesto invece il riscatto dei periodi di studio universitario.
Resta la possibilità di chiedere la ricongiunzione di periodi contributivi relativi a servizi prestati presso privati.
Per il TFR è possibile riscattare unicamente servizi precedenti il 30.5.2000 che non abbiano dato luogo ad iscrizione ai fini del TFS né ad alcun tipo di liquidazione.
- Quando* ▶ Non vi sono scadenze rigorose per le domande (in pratica si possono produrre in qualunque momento della vita lavorativa), ma è conveniente presentarle il più presto possibile, in quanto gli oneri del riscatto o della ricongiunzione sono determinati in base alla retribuzione percepita all'atto della domanda.
- Come* ▶ Le domande si presentano alla scuola di servizio o direttamente all'INPS (gestione ex INPDAP) utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'istituto previdenziale
-

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

- Quando* ▶ Dopo il superamento del periodo di prova, e comunque, da quel momento, entro il termine di 10 anni. Conviene ovviamente produrre domanda il più tempestivamente possibile, perché i benefici economici si attivano con riferimento alla sua presentazione.
- Come* ▶ Le domande si presentano alla scuola di servizio, in carta libera e documentando con autocertificazione i servizi di cui si chiede il riconoscimento

ANNO DI PROVA – ANNO DI FORMAZIONE

- Durata* ▶ Per il personale **docente** un anno scolastico, con servizio effettivo di almeno 180 giorni entro il termine delle attività didattiche (30 giugno). Sono escluse dal computo le assenze per ferie, malattia, motivi di famiglia. Sono invece computati i primi 30 giorni di maternità obbligatoria, il giorno libero, i giorni festivi o di vacanze natalizie e pasquali, i giorni prestati oltre il 30 giugno per partecipazione a esami o ad altre attività di servizio.
- Per il personale **ATA**: due mesi per i collaboratori scolastici (A e As) e quattro mesi per i restanti profili
- Esiti* ▶ Il superamento del periodo di prova comporta la conferma in ruolo, che per il personale ATA avviene con decorrenza dalla data di assunzione, mentre per i docenti decorre dal 1° settembre del successivo anno scolastico.
- Per i docenti, il mancato superamento per difetto del servizio minimo richiesto comporta il rinvio dell'intero periodo all'anno scolastico successivo. L'anno può essere ripetuto indefinitamente fino a quando non si soddisfi, in un anno scolastico il requisito di servizio richiesto.
- Per il personale ATA, invece, in caso di assenze si procede fino a raggiungimento del requisito di servizio richiesto.
- Formazione* ▶ Per i docenti neo assunti, l'anno di prova prevede anche attività formative per la durata di 40 ore complessive, che si concludono con una relazione del docente discussa col comitato di valutazione operante nella scuola. Al neo assunto è assegnato un docente con funzioni di tutor. La conferma in ruolo è decisa dal Dirigente Scolastico in esito del percorso formativo.
- L'eventuale ripetizione del periodo di prova per mancato raggiungimento dei 180 giorni di servizio, non comporta la necessità di ripetere le attività di formazione regolarmente completate.
- Eccezioni* ▶ Non sono tenuti allo svolgimento di attività formative solo i docenti che accedono al ruolo per passaggio di ruolo o di cattedra

**Per informazioni più dettagliate
e per esigenze di consulenza e assistenza
è possibile rivolgersi
alla sede territoriale della **CISL SCUOLA****



Ad ogni iscritto **CISL SCUOLA
viene annualmente fornito
un manuale-agenda che contiene
i riferimenti normativi essenziali
(contratto, leggi, decreti)
in base ai quali è regolata
l'attività di lavoro nella scuola.
Se non lo hai ancora ricevuto,
puoi richiederlo presso le nostre sedi.**